

ROBERTO GIOVAGNOLI

con la collaborazione di Carlotta Marino e Federica Luise

CODICI CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVO

**RACCORDI CON LA LEGISLAZIONE SPECIALE
E LA NORMATIVA SOVRANAZIONALE**

PERCORSI

2024

**CONCORSO
MAGISTRATURA
SETTEMBRE 2024**

Sezione non inclusa

PARTE PRIMA

COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria.

PRINCIPI FONDAMENTALI**1** ⁽¹⁾.

[I] L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro (4, 139).

[II] La sovranità appartiene al popolo (48, 56, 58, 101) che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

⁽¹⁾ Per l'ambito territoriale della sovranità v. artt. 6-10 c.p.; 2-4 c. nav.; l. 14 maggio 1977, n. 73, di ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia; l. 2 dicembre 1994, n. 689, di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; l. 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

2 **[I]** La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (4, 13-15, 21, 24, 134; 1-5 CDFUE; 3-4, 267 TFUE, 6 CEDU), sia come singolo sia nelle formazioni sociali (79-230-ter c.c.) ⁽¹⁾, ove si svolge la sua personalità (18, 19, 20, 22, 29, 39, 45; 8 CEDU), e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (4, 23, 38, 41, 44, 52-54; 1175, 2034, 2059 c.c.).

⁽¹⁾ Per le unioni civili e le convivenze di fatto v. l. 20 maggio 2016, n. 76 (legge Cirinnà).

3 **[I]** Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso (29², 37¹, 48¹, 51), di razza, di lingua (6), di religione (8, 19, 20), di opinioni politiche (21, 22, 48), di condizioni personali e sociali (111²; 20-23 CDFUE; 14 CEDU).

[II] È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (4¹, 34³⁻⁴, 37, 51) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. l. 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv., con modif., in l. 25 giugno 1993, n. 205, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa; d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, in attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

4 **[I]** La Repubblica riconosce a tutti i cittadini ⁽¹⁾ il diritto al lavoro (1, 2, 35-38) e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (3², 37, 51, 97⁴) ⁽²⁾.

[II] Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (15 CDFUE).

⁽¹⁾ In materia di cittadinanza v. l. 5 febbraio 1992, n. 91.

⁽²⁾ Sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche v. d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

5 **[I]** La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo (114-133); adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Per l'ordinamento degli enti locali v. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6 **[I]** La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche (9²).

7 **[I]** Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

[II] I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi ⁽¹⁾. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale (138).

(¹) V. l. 27 maggio 1929, n. 810, di esecuzione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede, e l. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929. Ai sensi dell'art. 1, l. 121/1985 « la Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese ».

8 [I] Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere (3) davanti alla legge.

[II] Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano (2, 19, 20; 10 CDFUE; 9 CEDU).

[III] I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (¹).

(¹) *Sull'esercizio dei culti ammessi v. art. 1, l. 24 giugno 1929, n. 1159, secondo cui « sono ammessi nel territorio della Repubblica culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero ».*

9 [I] La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica (33, 34).

[II] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione (822, 826, 839 c.c.) (¹).

[III] Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali (²) (³).

(¹) *In materia ambientale v. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; per i beni culturali e il paesaggio v. d.lgs. 25 gennaio 2004, n. 42.*

(²) *Comma aggiunto dall'art. 1, l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1.*

(³) *Ai sensi dell'art. 3, l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, « la legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti ».*

10 [I] L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (11, 117¹, 134).

[II] La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali (730-741 c.p.p.) (¹).

[III] Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

[IV] Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici (26; 13 c.p.) (²).

(¹) *In materia di immigrazione v. d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.*

(²) *V. art. unico l. cost. 21 giugno 1967, n. 1, secondo cui l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 Cost. non si applicano ai delitti di genocidio.*

11 [I] L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni (267 TFUE; 10, 117, 134); promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo (¹) (²).

(¹) *V. l. 17 agosto 1957, n. 848, di ratifica del Trattato istitutivo dell'ONU.*

(²) *V. l. 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica del Trattato Istitutivo della Comunità Europea; l. 3 novembre 1992, n. 454, di ratifica del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea.*

12 [I] La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni (292 c.p.).

PARTE PRIMA

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

Rapporti civili

Termine estratto capitolo

PARTE SECONDA

CODICE CIVILE

CODICE CIVILE**LIBRO PRIMO**
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA**TITOLO I**
Delle persone fisiche**1 Capacità giuridica** ⁽¹⁾.

[I] La capacità giuridica ⁽²⁾ si acquista dal momento della nascita (22 Cost.).

[II] I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (254, 320, 462, 687, 715, 784).

⁽¹⁾ *Gli artt. 1, r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25 e 3, d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 287 hanno abrogato l'originario comma 3 dell'articolo, che recitava « Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali ».*

⁽²⁾ *In materia di diritto internazionale privato v. art. 20, l. 31 maggio 1995, n. 218; per il procedimento di riconoscimento delle le persone giuridiche private v. artt. 1, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e 22, 22, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117; per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile v. artt. 28-49, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; per la tutela sociale della maternità e dell'interruzione volontaria della gravidanza v. art. 1, l. 22 maggio 1978, n. 39.*

2 Maggiore età. Capacità di agire ⁽¹⁾.

[I] La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno (48 Cost.). Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa (84², 90, 165, 244¹, 250⁵, 264², 273², 291, 336-bis, 348³, 390, 394, 397, 774, 1389, 2046; 108 l. 22 aprile 1941, n. 633 « diritto d'autore »; 97, 98, 120³ c.p.).

[II] Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

⁽¹⁾ *Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 8 marzo 1975, n. 39. Il testo del previgente articolo recitava: « La maggiore età è fissata al compimento del ventesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa ».*

3 [Capacità in materia di lavoro] ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Articolo abrogato dall'art. 2, l. 8 marzo 1975, n. 39. Il testo del previgente articolo recitava: « Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore ».*

4 Commorienza ⁽¹⁾.

[I] Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento (61, 69, 462, 2697, 2728).

⁽¹⁾ *In materia di diritto internazionale privato v. art. 21, l. 31 maggio 1995, n. 218, per l'accertamento e la certificazione di morte v. l. 29 dicembre 1993, n. 578.*

5 Atti di disposizione del proprio corpo ⁽¹⁾.

[I] Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della

integrità fisica (32 Cost.), o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (1343, 1354, 1418; 579 c.p.).

(¹) *In deroga al presente articolo, v. art. 1, l. 19 settembre 2012, n. 167, recante « Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi »; inoltre v. anche art. 1, l. 26 giugno 1967, n. 458 « Trapianto del rene tra persone viventi », l. 14 aprile 1982, n. 164 « Rettificazione di attribuzione di sesso »; l. 12 agosto 1993, n. 301 « Prelievi ed innesti di cornea »; l. 1 aprile 1999, n. 91 « Trapianto parziale di fegato »; l. 6 marzo 2001, n. 52 « Donatori di midollo osseo »; l. 21 ottobre 2005, n. 219 « Attività trasfusionali e produzione nazionale degli emoderivati »; d.m. 16 aprile 2010, n. 116 (Trapianto di organi di donatore vivente). V. anche Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, resa esecutiva con legge di autorizzazione alla ratifica 28 marzo 2001, n. 145, art. 5.*

6 Diritto al nome.

[I] Ogni persona ha diritto al nome (22 Cost.) che le è per legge attribuito (7, 143-bis, 156-bis, 262, 299, 2292, 2314, 2326, 2563).

[II] Nel nome si comprendono il prenome e il cognome (14² Cost.).

[III] Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati (455).

7 Tutela del diritto al nome (¹).

[I] La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo (8, 9, 2563), salvo il risarcimento dei danni (2043, 2056, 2059; 9² c.p.c.; 494 c.p.).

[II] L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali (120 c.p.c.; 186 c.p.; 543 c.p.p.).

(¹) *V. d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e art. 8, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale).*

8 Tutela del nome per ragioni familiari.

[I] Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse (100 c.p.c.) fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

9 Tutela dello pseudonimo.

[I] Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome (602²), può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7.

10 Abuso dell'immagine altrui (¹).

[I] Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

(¹) *V. artt. 96 ss., l. 22 aprile 1941, n. 633 « Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ».*

TITOLO II

Delle persone giuridiche (¹)

(¹) *Per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto v. d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; per il procedimento di riconoscimento delle associazioni e delle fondazioni del terzo settore v. art. 22, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore); in materia di diritto internazionale privato v. art. 25, l. 31 maggio 1995, n. 218; v. Convenzione di Bruxelles 29 febbraio 1968, resa esecutiva con l. 28 gennaio 1971, n. 220 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche; in materia di volontariato v. l. 11 agosto 1991, n. 266.*

CAPO I

Termine estratto capitolo

PARTE TERZA

CODICE PENALE

CODICE PENALE ⁽¹⁾

⁽¹⁾ *Approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato nella Gazz. Uff. del Regno il 26 ottobre 1930, n. 251, Supplemento ordinario.*

LIBRO PRIMO
DEI REATI IN GENERALE**TITOLO I**
Della legge penale**1 Reati e pene: disposizione espressa di legge.**

[I] Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite (25² Cost.; 49 CDFUE; 7 CEDU; 14 prel. c.c.) ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

⁽¹⁾ *Per le misure di sicurezza v. artt. 25³ e 199; per le sanzioni amministrative v. art. 1, l. 24 novembre 1981, n. 689; per la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche v. art. 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.*

⁽²⁾ *Per la nozione di legge, che può essere anche delegata, v. artt. 70-77 Cost.*

2 Successione di leggi penali ⁽¹⁾.

[I] Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato (25² Cost.; 7 CEDU; 11 prel. c.c.).

[II] Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna (442², 448¹, 460², 533, 605¹, 648 c.p.p.), ne cessano l'esecuzione (650¹ c.p.p.) e gli effetti penali ⁽²⁾ ⁽³⁾.

[III] Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135 ⁽⁴⁾.

[IV] Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo (3 Cost.), salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile (648 c.p.p.).

[V] Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti (14 prel. c.c.).

[VI] Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti (77 Cost.) ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ *Per le misure di sicurezza v. artt. 200 e 236²; per le sanzioni amministrative v. art. 1, l. 24 novembre 1981, n. 689; per la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche v. art. 3, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.*

⁽²⁾ *Per il caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice v. art. 30⁴, l. 11 marzo 1953, n. 87.*

⁽³⁾ *Per la revoca della sentenza di condanna, nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, v. art. 673 c.p.p.*

⁽⁴⁾ *Comma inserito dall'art. 14, l. 24 febbraio 2006, n. 85, con effetto a decorrere dal 28 marzo 2006.*

⁽⁵⁾ *La Corte cost., con sentenza 22 febbraio 1985, n. 51, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma « nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 [ora quarto] dello stesso art. 2 ».*

3 Obbligatorietà della legge penale.

[I] La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini ⁽⁴⁾ o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato ⁽⁴⁾, ⁽²⁾, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno (68¹, 90¹, 122⁴ Cost.) ⁽¹⁾ o dal diritto internazionale ⁽²⁾.

[II] La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima (7-10) o dal diritto internazionale.

(¹) Per i giudici della Corte costituzionale v. art. 32, l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 5, l. cost. 11 marzo 1953, n. 1; per i componenti del C.S.M. v. art. 32-bis, l. 24 marzo 1958, n. 195.

(²) Per il Sommo Pontefice v. artt. 8 e 15 del Trattato del Laterano (reso esecutivo con l. 27 maggio 1929, n. 810).

3-bis Principio della riserva di codice (¹).

[R] Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.

(¹) Articolo inserito dall'art. 1¹, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

4 Cittadino italiano. Territorio dello Stato.

[I] Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani (¹) [i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali] (²), gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato (242³).

[II] Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, [quello delle colonie] (²) e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

(¹) Per le norme sulla cittadinanza italiana v. l. 5 febbraio 1992, n. 91.

(²) I riferimenti all'istituto coloniale devono ritenersi non più operanti a seguito di quanto previsto dal Trattato di pace ratificato nel 1947 e dalla cessazione della Amministrazione fiduciaria italiana sulla Somalia dal 1° luglio 1960.

5 Ignoranza della legge penale (¹).

[I] Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

(¹) La Corte cost., con sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, per contrasto con gli artt. 2, 3, 25², 27¹ e 3 e 73³ Cost., « nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile ».

(²) Per l'ipotesi di errore su legge diversa dalla legge penale v. art. 47³. Per l'ipotesi di errore su disposizioni tributarie v. art. 15, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

6 Reati commessi nel territorio dello Stato.

[I] Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato (4²) è punito secondo la legge italiana (11).

[II] Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

7 Reati commessi all'estero (¹).

[I] È punito secondo la legge italiana (11², 201¹) il cittadino o lo straniero (248², 249²) che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano (²) (241-313);
- 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto (467);
- 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano (453-461, 464, 466);
- 4) delitti commessi da pubblici ufficiali (357) a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
- 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge (8-10, 501⁴, 531-536³, 537, 591², 604, 642⁴) o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana (³).

(¹) Per la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche v. art. 4, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(²) La parola « italiano » è stata aggiunta dall'art. 1⁵, d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n. 438.

(³) Per i delitti commessi nella Città del Vaticano v. art. 22¹, Trattato 11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia (l. 27 maggio 1929, n. 810). In materia di pirateria v. art. 3, l. 10 maggio 1976, n. 342. Per i reati commessi contro le « persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici » v. art. 2, l. 25 marzo 1985, n. 107. In materia di cattura di ostaggi v. art. 4, l. 26 novembre 1985, n. 718.

8 Delitto politico commesso **Termine estratto capitolo**

PARTE QUARTA

CODICE AMMINISTRATIVO

CODICE AMMINISTRATIVO**Legge 7 agosto 1990, n. 241. – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.**

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.

**CAPO I
Principi****1 Principi generali dell'attività amministrativa (1).**

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario (41 CDFUE; 1, 2, 3, 23, 41, 42, 97, 117 Cost.) (2).

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente (3).

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge (4).

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria (23, 28, 97, 98, 113, 118² Cost.).

2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede (1175 c.c.; 2 d.lgs. 36/2023) (5).

(1) Rubrica inserita dall'art. 21¹ lett. a), l. 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma modificato dall'art. 1¹ lett. a), l. 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dall'art. 7¹ lett. a) n. 1), l. 18 giugno 2009, n. 69.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1¹ lett. b), l. 11 febbraio 2005, n. 15.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1¹ lett. b), l. 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7¹ lett. a) n. 2), l. 18 giugno 2009, n. 69 e dall'art. 1³⁷, l. 6 novembre 2012, n. 190.

(5) Comma aggiunto dall'art. 12¹ lett. a), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., dalla l. 11 settembre 2020, n. 120.

2 Conclusione del procedimento (1).

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso (41 CDFUE; 97 Cost). Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo (2).

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli

enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo (3).

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti (4).

8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni (5).

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (6).

9-bis. L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria (7) (8).

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario (9).

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma. Le risorse finanziarie disponibili a legislazione

Termine estratto capitolo

INDICI ANALITICI

CODICE CIVILE*(Dove non diversamente indicato il riferimento è agli articoli del codice civile.**Per la normativa speciale non contenuta nel presente testo, si rinvia al Codice Civile Percorsi Magistratura)***A****ABBANDONO**

del fondo servente 1070
della casa genitoriale 318
di cose mobili 923
di minori 401, 403

ABBATTIMENTO

di edificio appoggiato al muro comune 883

ABITAZIONE

ambito della famiglia 1023
applicabilità delle norme sull'usufrutto 1026
costituzione 1022
diritto di riserva a favore del coniuge superstite 540
distinzione dall'usufrutto 1022
divieto di cessione 1024
estensione del godimento 1022
forma del contratto 1350, n. 4
inviolabilità del domicilio 14 Cost.
legato 636²
nozione 1022
obblighi inerenti all'uso e all'abitazione 2025
riserva a favore del coniuge 540
trascrizione 2643, 2812

ABUSO

abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti 415
del diritto 1175, 1375, 54 CDFUE, 17 CEDU
del diritto di proprietà 833
della cosa data in pegno 2793
della responsabilità genitoriale 330
della rappresentanza 1398
dell'immagine altrui 10
dell'usufruttuario 1015
di dipendenza economica l. n. 192/1998, 9
di mandato 1711
di posizione dominante l. n. 187/1990, 3
familiare 342-bis - 342-ter
nel comodato 1805²

ACCERTAMENTO

[v. anche RICOGNIZIONE]

dei difetti nella vendita di cosa mobile 1513
della morte 67
della perdita e dell'avaria nel trasporto di cose 1697
della servitù 1079
della sottoscrizione di scritture private 2652, n. 3
di contratti 2690, n. 2

ACCESSIONE

del possesso 1146
nozione 934
occupazione di porzione di fondo attiguo 938
opere fatte da un terzo con materiali altrui 937
opere fatte da un terzo con materiali propri 936
opere fatte dal proprietario del suolo con materiale altrui 935

ACCESSIONI

dell'ipoteca 2811
della cosa legata 667

nell'enfiteusi 959
nell'usufrutto 983

ACCESSO

al fondo 843
 — animali 925
 — caccia e pesca 842
 — sciami di api 924

ACCESSORI

del credito 1263
del debito principale nella fideiussione 1942
della cosa:
 — nella vendita 1477
 — nella locazione 1617
 — nel pignoramento 2912
del titolo di credito 1995
del titolo di credito dato a riporto 1550

ACCETTAZIONE

dei coniugi per la costituzione del fondo patrimoniale 167
dell'eredità 459 [v. anche *Successioni*]
 — fissazione di termine per l'accettazione 481
 — — nei confronti di incapaci 481
 — impugnazione dell'accettazione
 — — per errore 483
 — — per violenza o dolo 482
 — poteri del chiamato prima dell'accettazione 460
 — prescrizione del diritto di accettare 480
 — — decorrenza del termine 480
 — — eccezione di prescrizione 480
 — — interruzione della prescrizione 480
 — — sospensione del termine 480,
 — tipi di accettazione 470-480
 — — con beneficio di inventario 484-511 [v. anche *Beneficio di inventario*]
 — — degli enti non riconosciuti 600, 473
 — — delle persone giuridiche 17, 473, 782
 — — di incapaci:
 — — — da parte del genitore esercente la potestà sui figli 320, 321, 471
 — — — da parte del tutore 374, 471
 — — — dell'emancipato 394, 472
 — — espressa 475
 — — presunta 477, 478
 — — tacita 476
 — trasmissione del diritto 479
della cessione del contratto 1407
della cessione di credito 1264, 2914
della donazione 782
 — degli enti non riconosciuti 786
 — delle donazioni di modico valore 783
 — delle persone giuridiche 17, 782
 — di incapaci
 — — da parte del genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli 320, 321
 — — da parte del tutore 374
 — — dell'emancipato 394
 — — di nascituri 320, 321, 784
 — di più donatari 773

- in riguardo di futuro matrimonio (non necessità) 785
- della proposta contrattuale*
- da parte dell'imprenditore 1330
- dei contratti con obbligazioni a carico del solo *proponente* 1333
- del contratto aperto 1332
- dell'opzione 1331
- mediante inizio di esecuzione 1327
- modalità 1326
- opzione 1331
- presunzione di conoscenza 1335
- revoca 1328
- – effetti della revoca 1334, 1335, 1328
- ricettività dell'accettazione 1334, 1335
- dell'opera (nel contratto di appalto)* 1665, 1667 (nel contratto d'opera) 2226

di costituzione di pegni e di crediti 2800
trascrizione dell'accettazione 2648

ACCOLLO

- adesione del creditore* 1273
- estinzione delle garanzie* 1275
- insolvenza del nuovo debitore* 1274
- invalidità della nuova obbligazione* 1276
- nozione* 1273

ACCONTI SUI DIVIDENDI

distribuzione 2433-bis

ACCORDO

- conclusione* 1326
- delle parti nel contratto* 1325-1342
- adesione di altre parti al contratto 1332
- clausole d'uso 1340
- condizioni generali di contratto 1341
- concluso mediante formulari 1342
- inserzione automatica di clausole 1339
- trattative e responsabilità precontrattuale 1337, 1338
- esecuzione prima della proposta dell'accettante* 1327
- requisiti* 1325

ACCRESCEMENTI

- accrescimenti e frutti del bestiame* 1644
- accrescimenti prodotti utili e spese* 2178

ACCRESCEMENTO

- effetti* 676
- mancaza* 677
- nel legato di usufrutto* 678
- nella rendita vitalizia* 1874
- nelle successioni legittime* 522
- nelle successioni testamentarie* 523
- tra coeredi* 674
- presupposti 674
- tra collegatari* 675
- domanda di accertamento 675
- presupposti 675
- tra consorziati* 2609
- tra donatari* 773

ACQUE

natura 812

- diritto sulle acque esistenti nel fondo 909
- rimozione degli ingombri 916
- riparazione di sponde e argini 915
- scolo delle acque 913
- spese per la riparazione, costruzione o rimozione 917
- uso 910
- pubbliche* 822

ACQUISTO

- dei beni da parte dello Stato* 586
- dei frutti* 821, 1148
- del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno* 2576
- del legato* 649
- del possesso di beni mobili* 1153-1156
- della proprietà* 922
- delle proprie quote o azioni* 2357, 2529
- della proprietà o del diritto nel contratto con effetti reali* 1376
- della società da parte di promotori, fondatori, soci e amministratori* 2343-bis
- delle servitù non apparenti* 1061
- dell'eredità* 459
- dell'usufrutto* 978
- di azioni o quote da parte di società controllate* 2359-bis
- di buona fede e precedente alienazione ad altri* 1155
- di diritti nel contratto per persona da nominare* 1401, 1405
- di proprietà di cosa ritrovata* 929

ADDIZIONI E MIGLIORAMENTI

- del possessore* 1150
- nella locazione* 1593
- nell'enfiteusi* 975
- nell'usufrutto* 986

ADEMPIMENTO

[v. anche **OBBLIGAZIONI IN GENERALE, MORA, SURROGAZIONE**]

- al creditore apparente* 1189
- al creditore incapace* 1190
- con cose altrui* 1192
- del legato* 668
- del legato di genere* 664
- del terzo* 1180, 1203, 2041
- delle obbligazioni con diligenza* 1176 ss.
- delle obbligazioni inerenti l'esercizio di una attività professionale* 1176²
- dell'obbligazione di consegnare una cosa determinata* 1177
- dell'obbligazione di custodire* 1177
- dell'obbligazione generica* 1178
- dell'obbligo di garanzia* 1179
- destinatario* 1188
- diligenza* 1176
- eseguito da un incapace* 1191
- imputazione dell'adempimento* 1193-1195
- liberazione dalle garanzie* 1200
- luogo* 1182
- onere* 648
- parziale* 1181
- prestazione* 1192
- prestazione alimentare* 444

Termine estratto capitolo *luogo di adempimento* 1197, 1198 [v. anche

Il volume **Codici civile, penale e amministrativo - Raccordi con la legislazione speciale e la normativa sovranazionale**, grazie al suo formato “compatto” – tutti i codici in un solo testo – e alla conseguente **facilità e immediatezza di consultazione**, rappresenta uno strumento prezioso per il **concorso in magistratura** e si pone come **codice di “utilizzo quotidiano”**, idoneo ad accompagnare e orientare l’aspirante magistrato durante lo **studio** e durante il **corso di preparazione al concorso**, assicurando la consultazione unitaria dei principali testi normativi riguardanti le tre materie fondamentali.

Aggiornato a:

- D.l. 29 maggio 2024, n. 69 (*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica*) – G.U. n. 124 del 29 maggio 2024
- L. 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del D.l. n. 19/2024 (*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*) – G.U. n. 100 del 30 aprile 2024, s.o. n. 19
- L. 5 marzo 2024, n. 21 (*Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*) – G.U. n. 60 del 12 marzo 2024
- L. 2 febbraio 2024, n. 11, di conversione del D.l. n. 181/2023 (*Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*) – G.U. n. 31 del 7 febbraio 2024
- L. 22 gennaio 2024, n. 6 (*Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale*) – G.U. n. 19 del 24 gennaio 2024
- D.lgs. 6 dicembre 2023, n. 224 (*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132*) – in G.U. n. 12 del 16 gennaio 2024.

Per mantenerti aggiornato e scoprire nuovi contenuti clicca www.praticantieconcorsi.it

ISBN 978-88-28-86618-3



9 788828 866183

EURO 69,00
024223382